



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale



via Roma, 160 - 81021 - Arienzo (Ce) - www.scuolarienzo.edu.it

Tel.: 0823/804743 - C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004

e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



Alle famiglie
Al personale docente e Ata
All'albo online

OGGETTO: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Rientri anticipati a seguito dell'applicazione del c.6 dell'art.6 del D.L: n.5 del 4 febbraio 2022.

1. Nuove norme per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico in vigore da oggi sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498- del 4/02/2022:

SCUOLA DELL'INFANZIA	
Fino a quattro casi accertati nella stessa sezione o bolla	In presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per i docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o bolla	Sospensione delle attività didattiche per una durata di cinque giorni .*

SCUOLA PRIMARIA	
Fino a quattro casi accertati tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri

	privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	<p>1) Per coloro che diano dimostrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <p>2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.</p>

SCUOLA SECONDARIA I GRADO	
Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe	Attività didattica in presenza , con l'utilizzo di mascherine FFP2 per docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	<p>1) Per coloro che diano dimostrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni;* - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;* - avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;* - possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; l'attività didattica prosegue in presenza con FFP2 da parte dei docenti degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. <p>2) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.</p>

PRECISAZIONI (Rif. Decreto-Legge n. 5 del 4/02/2022; Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022; Nota MI prot. 110 del 01/02/2022)

1. Agli Alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, si applica il regime sanitario di **autosorveglianza** della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
2. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza - ovvero soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo - si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
3. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati.
4. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza agli alunni che si trovino nella condizione contrassegnata da asterisco*, può essere controllata dal Personale scolastico mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
7. Il calcolo dei 5 o più casi alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria e dei 2 o più casi alla Scuola Secondaria avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
8. L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è ribadita anche per la popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

2. Rientri anticipati a seguito dell'applicazione del c.6 dell'art.6 del D.L: n.5 del 4 febbraio 2022.

Considerato l'obbligo, contenuto nel c.6 dell'art.6 del D.L: n.5 del 4 febbraio 2022, **di ridefinire i provvedimenti adottati e non ancora conclusi, si dispongono le seguenti misure, a far data dal 7 Febbraio 2022:**

Scuola dell'infanzia

Tutte le sezioni per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza per 10 gg, riprendono l'attività didattica in presenza, con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Scuola primaria

Tutte le classi per le quali era stata disposta l'esecuzione del T0 e T5, riprendono l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Tutte le classi per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza per 10 gg, riprendono l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Scuola Secondaria I Grado

Tutte le classi per le quali era stata disposta DDI (classi con 2 casi di positività) per 10 gg , riprendono le attività didattiche in presenza allorquando siano trascorsi 5 gg dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Agli alunni di dette classi cui era consentita l'attività didattica in presenza, perchè in possesso dei requisiti, resta obbligatorio l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per tutti gli altri resta obbligatoria l'esecuzione di un test antigenico o molecolare al quinto giorno, per il rientro al scuola, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2.

Tutte le classi per le quali era stata disposta DAD (classi con 3 casi di positività) per 10 gg , riprendono le attività didattiche in presenza allorquando siano trascorsi 5 gg dalla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **con le seguenti differenziazioni:**

Gli alunni che diano dimostrazione di:

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni;
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;

riprendono l'attività didattica in presenza con il solo obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per tutti gli altri resta obbligatoria l'esecuzione di un test antigenico o molecolare al quinto giorno, per il rientro al scuola, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2.

Arienzo, 6.02.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93